



# **REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE E DELLE GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 23/12/2019  
esecutiva ai sensi di legge

## REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE E DELLE GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

- Art. 1 Servizio di vigilanza volontaria
- Art. 2 Finalità e funzioni
- Art. 3 Rapporto giuridico
- Art. 4 Organizzazione dell'attività di vigilanza volontaria
- Art. 5 Criteri per l'organizzazione del servizio di vigilanza volontaria
- Art. 6 Attività di vigilanza
- Art. 7 Attività di prevenzione e di supporto
- Art. 8 Dotazioni
- Art. 9 Uniforme
- Art. 10 Documentazione giustificativa
- Art. 11 Responsabilità e tutela
- Art. 12 Aggiornamento e informazione
- Art. 13 Norme finali

## Art. 1 Servizio di vigilanza volontaria

Il Corpo della Polizia Provinciale istituisce con il presente regolamento il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, ai sensi e per gli effetti dell'art 51, comma 4 della L.R.T. n. 3/1994, R.D. n.1604 del 8.10.1931 e L.R.T. n. 7 del 3.1.2005.

La Polizia Provinciale coordina il servizio di vigilanza volontaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il servizio è costituito dal complesso delle funzioni e delle attività finalizzate a formazione e prevenzione, nonché al controllo ed alla repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze riguardanti la tutela della fauna selvatica e della fauna ittica.

## Art. 2 Finalità e funzioni

Le guardie volontarie in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. N. 773 del 18/06/1931, operano nel rispetto dei regolamenti delle rispettive Associazioni, per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria e ittica e comunque secondo le competenze attribuite dal decreto prefettizio, come disposto dall'art. 27, 2° comma della L. 157/1992.

## Art. 3 Rapporto giuridico

Gli appartenenti al sistema coordinato delle guardie volontarie esplicano la loro attività a titolo esclusivamente gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto alcuno di lavoro o prestazione subordinata o faccia comunque insorgere diritti di qualsiasi natura.

La Polizia Provinciale, attraverso il coordinamento delle guardie volontarie, organizza l'attività di vigilanza in diretto rapporto con i responsabili dei nuclei provinciali delle singole associazioni.

Alle guardie volontarie è fatto espressamente divieto di esercitare l'attività venatoria e ittica durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

Qualora il comportamento o l'attività prestata dalle singole guardie contrasti con il contenuto del presente Regolamento o con le norme regolamentari o con la normativa vigente, la Polizia Provinciale si riserva di revocare anche temporaneamente l'incarico conferito, proponendo altresì all'Associazione di appartenenza di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, al Sig. Prefetto di Arezzo la revoca del decreto, ed informando in ogni caso il Sig. Prefetto stesso delle contestazioni formulate.

Art. 4  
Organizzazione dell'attività di vigilanza volontaria

Nell'ambito delle loro attribuzioni e responsabilità, le Associazioni venatorie, ittiche, agricole e ambientali comunicano alla Provincia il numero degli agenti volontari messi a disposizione per il coordinamento. In fase di prima applicazione la comunicazione deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento. Successivamente dovranno essere comunicati entro il 25 di ogni mese il numero dei volontari, i giorni e le ore resi disponibili per i servizi relativi alla programmazione della vigilanza per il mese successivo.

Art. 5  
Criteri per l'organizzazione del servizio di vigilanza volontaria

Il coordinamento delle guardie volontarie verrà attuato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) i servizi di norma vengono svolti da guardie in coppia; in particolare non potranno essere programmati o autorizzati servizi effettuati da guardie singole nei seguenti casi:
  - 1. servizi notturni;
  - 2. servizi specificatamente finalizzati alla repressione degli illeciti.
- b) la durata del servizio dovrà prevedere un minimo di cinque ore consecutive, comprensive dei tempi necessari per raggiungere la zona di servizio;
- c) la mobilità delle guardie volontarie dovrà essere comunque garantita a livello di zona per assicurare la funzionalità del servizio;
- d) dovrà essere garantito il rispetto da parte delle guardie delle direttive del Comando della Polizia Provinciale, in relazione alle singole azioni di servizio.

Eventuali casi che richiedano un intervento urgente da parte delle guardie giurate volontarie e che siano in deroga ai servizi mensili programmati vanno preventivamente segnalati al Comando della Polizia Provinciale per la necessaria autorizzazione all'intervento stesso.

Art. 6  
Attività di vigilanza

Le Associazioni assicurano l'impegno che le proprie guardie volontarie garantiscano, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo, le seguenti prestazioni:

- a) accertamento con i poteri di cui all'art. 13 e 14 della Legge n. 689/81, dell'art 28, 5° comma della Legge 157/1992 e dell'art. 54 e 55 della L.R.T. 3/94, nonché degli artt. 20 e 20 bis della L.R.T. 7/2005 di violazioni comportanti l'applicazione di

sanzioni amministrative pecuniarie, per disposizione di legge, di regolamenti e di ordinanze in materia di protezione del patrimonio faunistico ed ittico;

b) segnalazione all'Autorità giudiziaria, con la possibilità di avvalersi della Polizia Provinciale degli eventuali reati di cui gli appartenenti al coordinamento vengano a conoscenza nell'espletamento del loro servizio (art 347 C.P.P.);

c) segnalazione all'Autorità competente di qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza;

d) vigilanza sulle strutture faunistiche ed ittiche della Regione Toscana e degli A.T.C. (Z.R.C., Oasi di Protezione, Oasi Urbane, zone di protezione lungo le rotte di migrazione ecc.), in collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale, salvo che quanto richiesto non sia in contrasto con gli scopi statutari delle Associazioni;

e) in qualità di Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio, alle guardie giurate volontarie incombono gli obblighi previsti dall'art. 331 del CPP.

Su espressa richiesta della Polizia Provinciale, le Associazioni si impegnano ad assicurare, nell'ambito del monte ore destinato alla vigilanza, anche lo svolgimento di ulteriori specifici incarichi, non in contrasto con gli scopi delle Associazioni.

Eventuali campagne straordinarie e/o di controllo, messe in atto dalla Polizia Provinciale che comportino l'impegno continuativo di unità di vigilanza, saranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

#### Art. 7

#### Attività di prevenzione e di supporto

Per quanto concerne le varie attività promozionali, le Associazioni, per il tramite delle guardie giurate volontarie, si impegnano ad assolvere anche i seguenti impegni:

a) supporto alla Polizia Provinciale nello svolgimento di iniziative pubbliche o comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla conservazione e tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie protette e particolarmente protette presenti nel nostro territorio provinciale;

b) supporto operativo alla Polizia Provinciale nei casi di emergenza faunistica.

Il programma delle attività promozionali alle quali gli appartenenti al coordinamento saranno chiamati a concorrere sul piano operativo, verrà elaborato di concerto con le associazioni aderenti sulla base delle scelte e degli obiettivi della Polizia Provinciale e delle proposte delle stesse Associazioni.

Nell'ambito del monte ore, previsto dall'accordo, per le prestazioni di carattere promozionale, gli appartenenti al coordinamento saranno comunque impegnati a garantire l'assolvimento di specifiche richieste della Polizia Provinciale, anche al di fuori del piano annuale delle attività.

#### Art. 8 Dotazioni

Per lo svolgimento delle attività di vigilanza la Provincia si impegna a dotare le singole guardie giurate volontarie di:

- tesserino di riconoscimento per ciascuna guardia;
- manuali e fogli di servizio, nonché altro materiale documentario necessario all'espletamento delle attività di competenza;
- blocchetto dei rapporti di servizio. Detti rapporti vanno compilati per ogni singolo servizio effettuato, dettagliando in particolare l'oggetto dell'attività di vigilanza e riconsegnati mensilmente al Comando di Polizia Provinciale.

#### Art. 9 Uniforme

Le Guardie Giurate Volontarie in servizio dovranno indossare l'uniforme prevista dalla Associazione di appartenenza che deve essere nettamente differenziata da quella della Polizia Provinciale e degli altri Corpi dello Stato e di altri enti.

Se sprovvisti di divisa, dovranno essere dotate di idoneo distintivo, completo di foto di riconoscimento, ben visibile, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra.

#### Art. 10 Documentazione giustificativa

Le Associazioni aderenti al Coordinamento sono tenute a relazionare alla Provincia le attività svolte nel corso dell'anno a conclusione di ciascun esercizio.

Le stesse Associazioni provvederanno a stipulare una assicurazione infortuni a favore delle guardie volontarie impegnate nei servizi di vigilanza nonché assicurazione di responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni provocati dalle guardie stesse, durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 11  
Responsabilità e tutela

La Polizia Provinciale, nei confronti delle Guardie Giurate Volontarie, è esonerata da ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nel presente regolamento. Eventuali responsabilità, civili e penali, causate da comportamenti posti in essere dalle guardie giurate volontarie, rimangono a carico dei singoli direttamente interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Polizia Provinciale e delle Associazioni di appartenenza.

Art. 12  
Aggiornamento e informazione

La Polizia Provinciale organizzerà corsi periodici di aggiornamento su tutte le materie oggetto di controllo da parte della vigilanza volontaria e trasmetterà alle Associazioni tutte le innovazioni che risultino sulle suddette materie per modifiche normative.

Art. 13  
Norme finali

Le norme di comportamento e le relative sanzioni disciplinari a carico delle Guardie Volontarie di cui al presente regolamento saranno definite in successiva disposizione del Comandante della Polizia Provinciale.